



Regolamento istitutivo e di gestione del fondo di previdenza integrativa per il personale di Polizia Locale . art. 208 codice della strada.

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. ----- del -----

Art. 1 È Istituzione.

È istituito il fondo di previdenza integrativa per il personale della Polizia Locale.

Art. 2 È Scopi.

Il fondo, che è privo di personalità giuridica e che non ha fini di lucro, persegue, con moderni indirizzi ed in modo organico, la previdenza a favore del personale della Polizia Locale, ed in particolare la stipula di polizze assicurative previdenziali, in forma collettiva ovvero individuale.

Art. 3 È Gestione del fondo.

La gestione delle risorse è disposta da tutti gli agenti di polizia locale in servizio a tempo indeterminato compreso il Responsabile del servizio.

Nessuna decisione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta degli agenti e del Responsabile in servizio presso l'Ente.

Le decisioni sottoscritte da tutti gli agenti e dal Responsabile del servizio che hanno ad oggetto l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dell'amministrazione, sono trasmesse per conoscenza all'amministrazione stessa.

Art. 4 - Finanziamento del Fondo.

Il Fondo è finanziato per la previdenza del personale di Polizia Locale, con i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e dei pagamenti in misura ridotta delle violazioni accertate al vigente Codice della Strada da parte del personale di Polizia Locale, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, in misura variabile, annualmente definita con deliberazione della giunta comunale e per un importo massimo di " 1.200,00 per agente di qualsiasi grado.

Il fondo potrà altresì essere finanziato da eventuali altre leggi, contributi, sanzioni amministrative pecuniarie, sovvenzioni di Enti e donazioni di privati.

Le somme destinate al fondo di cui al precedente comma, sono stanziare annualmente in apposito intervento di bilancio relativo all'esercizio finanziario di competenza.

Art. 5 - Costituzione.

Il fondo di previdenza per la Polizia Locale è finalizzato alla realizzazione di interventi in materia di previdenza integrativa.

Per la finalità di cui sopra, gli agenti di polizia locale compreso il Responsabile, procederanno all'accensione di una polizza assicurativa a loro favore con un'unica compagnia assicuratrice debitamente individuata dall'amministrazione comunale con l'eventuale consulenza del broker assicurativo dell'Ente.



Art. 6 - Contribuzione volontaria.

Il dipendente ha la facoltà di integrare in proprio la somma che l'amministrazione corrisponde alla compagnia assicuratrice, ovvero di continuare i versamenti in proprio, dalla data di interruzione del rapporto, con l'esonero dell'Ente da ogni obbligazione.

Art. 7 - Contratto di assicurazione - premi.

Il contratto di assicurazione, nell'ipotesi in cui la materia venga diversamente disciplinata nei futuri C.C.N.L. con maggior vantaggio per il dipendente, dovrà adeguarsi ad essi.

Il fondo di cui all'art. 4 è costituito mediante la corresponsione annuale per ciascun appartenente al Servizio di Polizia Locale, in servizio a tempo indeterminato, con qualsiasi profilo professionale e grado, compreso il Responsabile, purché in possesso delle qualifiche di cui all'art. 5 della L. 65/1986, di una somma massima di " 1.200,00 annui per agente a condizione che la somma stessa sia stata effettivamente incassata dall'Ente.

Art. 8 - Definizione della spesa a carico del comune

In conformità a quanto stabilito nel protocollo di intesa sottoscritto in data 18.01.2012 dalla delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale, con decorrenza dal 1° gennaio 2012 si procederà all'erogazione della quota parte dei proventi di cui all'art. 208 C.d.S., da destinare alle finalità previdenziali di cui al presente Regolamento per " 1.200,00 massimi per agente/annui.

L'importo della quota determinata come al paragrafo precedente sarà accantonato unicamente sulla base dell'ammontare delle riscossioni relative alle sanzioni amministrative pecuniarie e dei pagamenti in misura ridotta delle violazioni al vigente Codice della Strada e nel rispetto dei vincoli imposti all'Ente dalle norme vigenti in materia di spesa di personale e di Bilancio.

Il pagamento delle quote avverrà in unica soluzione entro il primo semestre dell'anno successivo all'anno di riferimento. In caso di riscossioni inferiori alla quota stabilita, l'Ente non è tenuto al versamento integrativo che sarà invece possibile a cura del dipendente.